



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 relativa alle “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art.22;

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, il comma 6-septies che ha riscritto integralmente l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010 introducendo la nuova figura dei contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240 che prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l’indizione di procedure di selezione;

VISTO l’art.14 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo;

VISTE le delibere n. 06/02 dell’11/03/2025 e n. 12/06 del 25/03/2025 del Senato Accademico e n. 08/01 del 18/03/2025 del Consiglio di Amministrazione con le quali è stato approvato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

DECRETA

Di emanare il “**Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**” nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art.1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed il relativo regime giuridico e trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di ricerca, di seguito denominati contrattisti.
2. L’Università degli Studi di Palermo può stipulare, ai fini dell’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.



3. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

4. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, riferiti a un singolo soggetto, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

5. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, riferiti a un singolo soggetto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 2 - Modalità di selezione e chiamata diretta

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione richieste dai Dipartimenti e dai Centri Autonomi di Spesa con comprovata finalità di ricerca o su iniziativa dell'Ateneo per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca nell'ambito di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

2. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, deve contenere informazioni dettagliate sulle modalità di valutazione dei candidati, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante al contrattista.

3. Il conferimento dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che tramite le procedure di selezione previste dal presente Regolamento, anche mediante chiamata diretta. La suddetta procedura può essere applicata nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati dal D.M. n. 919 del 22 luglio 2022, finanziati dall'Unione Europea, dal MUR, da altre Amministrazioni centrali dello Stato, dalle Organizzazioni Internazionali a cui partecipa l'Italia, nonché da soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, nel caso in cui le procedure competitive di finanziamento prevedano l'assunzione del vincitore presso l'Università ospitante mediante contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Per la chiamata diretta la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 3 – Requisiti dei candidati

1. Possono concorrere alle selezioni per il conferimento di contratti di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero e riconosciuto equivalente al solo fine della partecipazione alla procedura di selezione dalla Commissione giudicatrice, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Possono altresì, concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

3. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;



c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore/ricercatore afferente alla struttura (Dipartimento, Centro Autonomo di Spesa) che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. Ulteriori requisiti di partecipazione potranno essere indicati nel bando di selezione in funzione di eventuali vincoli derivanti dai progetti a valere dei quali la posizione viene bandita o dagli avvisi a cui l'Ateneo si candida per il finanziamento di posizioni di contratto di ricerca.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Le procedure di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca di cui al presente Regolamento sono proposte dalle strutture previste dall'art. 2 comma 1, con apposita delibera del Consiglio di struttura, da presentare al competente ufficio dell'Amministrazione centrale, che deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

2. Nel caso in cui i contratti di ricerca siano finanziati con fondi a carico del bilancio dell'Ateneo, si procederà alla loro attivazione a seguito di apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce lo stanziamento. Successivamente, sulla specifica proposta di attivazione deliberata dai Consigli di struttura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, delibererà il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico sulle aree scientifiche e gruppi scientifico-disciplinari.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- a) il numero dei posti da assegnare;
- b) il programma di ricerca;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare;
- d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) Struttura di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- f) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del contrattista;
- g) le modalità di selezione;
- h) i requisiti per la partecipazione;
- i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
- j) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- k) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. I requisiti indicati nel bando, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Il suddetto termine può essere ridotto fino a 10 giorni, per esigenze non programmabili legate allo svolgimento del progetto di ricerca nell'ambito



del quale è finanziato il contratto di ricerca e dipendenti dall'ente finanziatore del progetto.

4. Il bando di selezione è pubblicato dall'Ateneo oltre che all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sul sito internet dell'Ateneo, sul portale *inPA*, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale Euraxess dell'Unione Europea.

5. L'esclusione dalla procedura, che può avvenire in qualsiasi fase della stessa, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. Il Consiglio della struttura, successivamente alla scadenza del bando, delibera la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti effettivi e un supplente scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, anche esterni all'Ateneo e garantendo una adeguata rappresentanza di genere.

2. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) abbiano, con il candidato o con gli altri componenti della Commissione, situazioni di incompatibilità così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art 7, commi 1 e 2, del Codice Etico di Ateneo;

c) si trovino, con il candidato o con gli altri componenti della commissione, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, del Codice Etico di Ateneo.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

4. Dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei Commissari. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore all'insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Resta ferma la facoltà del candidato di rinunciare ai termini di ricasazione.

5. Non sono previsti compensi per la Commissione giudicatrice.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte nonché delle eventuali esperienze lavorative in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;

c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;

d) prova orale utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati finalizzata ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

4. La Commissione giudicatrice predeterminerà, nel primo verbale, i criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri sono comunicati al Responsabile del



procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima dalla prosecuzione dei lavori.

5. La Commissione giudicatrice ha a disposizione i seguenti punteggi:

- fino a 70 per i criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c);
- fino a 30 punti per il colloquio.

6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel primo verbale, procede all'attribuzione del relativo punteggio.

7. I punteggi relativi alla valutazione di criteri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

8. La data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati non meno di quindici giorni prima dallo svolgimento dello stesso. Il calendario della prova colloquio può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati possono rinunciare, dopo l'avvenuta notifica dei risultati della valutazione di cui al comma 7, ai termini del preavviso, previa richiesta scritta inviata al responsabile del procedimento.

9. Il colloquio si deve svolgere in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in modalità telematica, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 40 punti per i criteri di valutazione di cui alle lettere a), b) e c) e con un punteggio minimo di 20 punti per il colloquio;

11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

12. La Commissione può, motivandone le ragioni in sede di verbale, avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento delle domande di partecipazione dei candidati. Su motivata richiesta del Presidente può essere concessa una proroga dal Rettore di ulteriori due mesi.

2. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, stabilendo, al contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito, unitamente alla nomina del vincitore saranno approvati con decreto del Rettore.

4. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità previste dal bando e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

5. Entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti, in presenza di motivate esigenze di svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento con apposita delibera può proporre il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia accertata la disponibilità della copertura finanziaria.

Art. 9 - Stipula del contratto

1. Il rapporto di lavoro si instaura a seguito di stipula di apposito contratto in forma scritta tra l'Ateneo e il vincitore.

2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista di ricerca e dal Rettore.



3. Il contratto dovrà essere sottoscritto preferibilmente entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione, fatti salvi eventuali vincoli temporali più restrittivi specificati nel bando di selezione.
4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto al contratto.
5. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i trenta giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità ovvero il conseguimento del titolo di dottore di ricerca entro massimo sei mesi.
6. In caso di mancata stipula del contratto da parte del vincitore della procedura selettiva, si procederà a scorrimento di graduatoria.
7. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la durata del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
8. Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Ufficio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del contrattista.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 10 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'Estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le Amministrazioni pubbliche.
3. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca.
4. Il contrattista può svolgere attività di supporto alla didattica ovvero essere titolare di contratti di docenza presso l'Ateneo di Palermo purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previo parere favorevole del Responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio di struttura. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
5. Il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo di Palermo.

Art. 11 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico del contrattista, definito in ragione dell'impegno richiesto, riportato nel bando di selezione e articolato in due livelli retributivi:
 - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.



Nel caso di chiamata diretta di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico del contrattista è definito dall'Ente finanziatore e, comunque, non potrà essere inferiore al livello minimo retributivo di cui alla lett. a).

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo di Palermo ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.

2. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.

4. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D.lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3. Il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 14 - Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.

3. La richiesta di proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di struttura, tenuto conto della propria disponibilità finanziaria. La delibera del Consiglio di struttura dovrà essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto all'Ufficio



competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

4. La proroga dei contratti di ricerca viene autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo prima della scadenza del contratto.

5. In caso di proroga, si procederà alla sottoscrizione di successivo contratto tra l'Ateneo e il trattatista.

Art. 15 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.

3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti al precedente articolo 11.

4. La richiesta di rinnovo del contratto è deliberata dal Consiglio di struttura, tenuto conto della propria disponibilità finanziaria. La delibera del Consiglio di struttura dovrà essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. Il rinnovo dei contratti di ricerca viene autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo prima della scadenza del contratto.

6. In caso di rinnovo, si procederà alla sottoscrizione di successivo contratto tra l'Ateneo e il trattatista.

Art. 16 - Norme comuni e di rinvio

1. Il trattatista è tenuto a rispettare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il trattatista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito il contratto di ricerca. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il trattatista possa a vario titolo partecipare saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti dell'Università degli studi di Palermo in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alle norme di Legge e Regolamentari vigenti in materia.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università.

II RETTORE
Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 28/03/2025 13:28:12